

ART. 1

Il Consiglio Comunale promuove la tutela del territorio e della proprietà privata e pubblica, difende il valore paesaggistico e favorisce ogni iniziativa atta a promuovere uno sfruttamento razionale e rispettoso del territorio.

Vengono individuati i seguenti obiettivi:

- a) Interventi volti alla difesa dei centri abitati, nuclei storici, isolati edifici e aree boscate da calamità naturali e non (incendi, dissesto idrogeologico, ecc...)
- b) Recupero e valorizzazione paesaggistica con particolare riguardo a quegli appezzamenti posti in punti particolarmente panoramici e turistici ed alle aree verdi attrezzate.
- c) Recupero di aree da destinare all'agricoltura, all'allevamento e all'agriturismo..

Per il raggiungimento degli obiettivi sopracitati verrà redatta la "Carta Ambientale Comunale", in cui saranno indicate e delimitate le aree entro le quali si intendono attivare tutte le iniziative.

ART. 2

Nelle zone di cui alla carta Ambientale Comunale, dovranno essere effettuate le seguenti operazioni:

- a) **Prati:** Tutti i prati che rientrano nelle zone individuate dalla carta ambientale dovranno essere sfalciati.
- b) **Piante:** Dovranno essere tagliate le piante e gli arbusti di qualunque specie come segue:

Corsi d'acqua:

- **Fiume Toce:** sia nell'alveo che sulle fasce per una distanza:
Di 6 mt per gli alberi di alto fusto di cui all'art. 892 comma 1) del Codice Civile, per gli alberi di non alto fusto di cui all'art. 892 comma 2) del Codice Civile e per gli arbusti ecc. di cui all'art. 892 comma 3) del Codice Civile.
Se le fasce sono protette da idonee arginature la distanza è ridotta a mt. 3.
- **Rii e canali:** sia nell'alveo che sulle fasce per una distanza:
Di 3 mt per gli alberi di alto fusto di cui all'art. 892 comma 1) del Codice Civile;
Di 2 mt per gli alberi di non alto fusto di cui all'art. 892 comma 2) del Codice Civile e per gli arbusti ecc. di cui all'art. 892 comma 3) del Codice Civile;
- **Altri corsi d'acqua minori:** sia nell'alveo che sulle fasce per una distanza:
Di 1 mt per gli alberi di alto fusto di cui all'art. 892 comma 1) del Codice Civile, per gli alberi di non alto fusto di cui all'art. 892 comma 2) del Codice Civile e per gli arbusti ecc. di cui all'art. 892 comma 3) del Codice Civile;

Strade (oltre a quanto previsto dal Codice della Strada):

- **Statali:** per una distanza:
Di 4 mt per gli alberi di alto fusto di cui all'art. 892 comma 1) del Codice Civile;
Di 3 mt per gli alberi di non alto fusto di cui all'art. 892 comma 2) del Codice Civile;
Di 1,5 mt per le siepi, arbusti ecc. di cui all'art. 892 comma 3) del Codice Civile;
- **Provinciali e Comunali:** per una distanza:
Di 3 mt per gli alberi di alto fusto di cui all'art. 892 comma 1) del Codice Civile;

Comune di Premia
Regolamento Comunale di Tutela Ambientale
Approvato con delibera Consiliare n. 55 del 18.12.1997

Di 2 mt per gli alberi di non alto fusto di cui all'art. 892 comma 2) del Codice Civile;

Di 1,5 mt per le siepi, arbusti ecc. di cui all'art. 892 comma 3) del Codice Civile;

• Sentieri e mulattiere: per una distanza:

Di 1 mt per gli alberi di alto fusto di cui all'art. 892 comma 1) del Codice Civile, per gli alberi di non alto fusto di cui all'art. 892 comma 2) del Codice Civile e per gli arbusti ecc. di cui all'art. 892 comma 3) del Codice Civile;

Inoltre i sentieri e le mulattiere dovranno essere mantenuti agibili e sgombri da fogliame, rami ecc., anche fuori dalla Carta Ambientale.

Sommità dei terrazzamenti:

- Per una fascia di mt. 2 dalle sommità dei terrazzamenti o altre strutture di bonifica analoghe realizzate nel corso degli anni per aumentare la superficie di utilizzo agricolo, al fine di evitarne crolli e dissesti per gli alberi di alto fusto e non di cui all'art. 892 comma 1) e 2) del Codice Civile

Fabbricati:

• Chiese, edifici storici e Cimiteri: Per una distanza:

Di 10 mt per gli alberi di alto fusto di cui all'art. 892 comma 1) del Codice Civile;

Di 7 mt per gli alberi di non alto fusto di cui all'art. 892 comma 2) del Codice Civile, esclusi quelli da frutto;

Per una distanza minima di 10 mt particolare attenzione dovrà essere esercitata per l'eliminazione degli arbusti, rovi ed altre piante infestanti, e per la cura e tenuta di piante ornamentali, siepi, giardini, orti e prati.

• Centri abitati, nuclei storici, Oratori e edifici isolati: Per una distanza:

Di 6 mt per gli alberi di alto fusto di cui all'art. 892 comma 1) del Codice Civile e per gli alberi di non alto fusto di cui all'art. 892 comma 2) del Codice Civile, esclusi quelli da frutto;

Per una distanza minima di 6 mt particolare attenzione dovrà essere esercitata per l'eliminazione degli arbusti, rovi ed altre piante infestanti, e per la cura e tenuta di piante ornamentali, siepi, giardini, orti e prati.

• Cappellette di culto, bacini di presa e opere di captazione, anche fuori dalla Carta Ambientale: Per una distanza:

Di 5 mt per gli alberi di alto fusto di cui all'art. 892 comma 1) del Codice Civile, esclusi quelli da frutto;

Di 2 mt per gli alberi di non alto fusto di cui all'art. 892 comma 2) del Codice Civile, esclusi quelli da frutto;

Per una distanza minima di 5 mt particolare attenzione dovrà essere esercitata per l'eliminazione degli arbusti, rovi ed altre piante infestanti, e per la cura e tenuta di piante ornamentali, siepi, giardini, orti e prati verdi;

Sono escluse dal taglio delle piante quelle zone dove la presenza di alberi determina una situazione di maggior sicurezza e stabilità del terreno, accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale, anche su segnalazione del Corpo Forestale dello Stato o altro organo o ufficio competente.

Nelle piantagioni dovrà essere curata la crescita e la pulizia del sottobosco.

Comune di Premia
Regolamento Comunale di Tutela Ambientale
Approvato con delibera Consiliare n. 55 del 18.12.1997

Non possono essere trapiantate, nelle zone individuate nella carta Ambientale Comunale, piante forestali di qualunque specie, salvo quelle necessarie per realizzare una situazione di maggior sicurezza e stabilità del terreno, accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale, anche su segnalazione del Corpo Forestale dello Stato o altro organo o ufficio competente.

Tutte le operazioni di taglio ed esbosco, necessarie al fine di prevenire gli incendi o la caduta delle piante o rami in caso di gravi avversità atmosferiche, dovranno essere eseguite secondo le istruzioni impartite annualmente dal Corpo Forestale dello Stato o altro organo o ufficio competente.

I proprietari dei fabbricati rurali fuori dalle zone individuate nella "Carta Ambientale" possono chiedere ai proprietari confinanti che siano abbattuti gli alberi di alto fusto, di non alto fusto e ogni tipo di arbusto ecc. secondo le distanze di cui all'art. 892 del Codice Civile. Possono inoltre segnalare agli Uffici Comunali la presenza di alberi di qualunque specie che comportano grave pericolo per i fabbricati di loro proprietà. Il Sindaco adotta tutte le iniziative consentitegli dalle norme vigenti ai fini della tutela dell'incolumità e sicurezza pubblica.

In casi particolari, definiti dalla Commissione Comunale per la Tutela Ambientale, quali appezzamenti posti in punti particolarmente panoramici e turistici, aree verdi attrezzate, giardini privati di utilizzo pubblico ecc., può essere mantenuto un limitato numero di alberi alla condizione che sia perfettamente conservato il sottobosco. Particolare attenzione dovrà essere esercitata per l'eliminazione degli arbusti, rovi ed altre piante infestanti, e per la cura e tenuta di piante ornamentali, siepi, giardini, orti e prati.

ART. 3

È istituita la Commissione Comunale per la Tutela Ambientale.

La Commissione è nominata dal Consiglio Comunale e verrà rinnovata ad ogni mandato amministrativo.

La Commissione è composta da:

1. Sindaco o suo delegato
2. L'assessore all'Agricoltura
3. Un rappresentante di maggioranza
4. Un rappresentante di minoranza
5. Un rappresentante della Squadra Antincendi Boschivi
6. Il tecnico Comunale (senza diritto di voto)

Alle sedute della Commissione Comunale per la Tutela Ambientale partecipa un dipendente Comunale, con funzioni di Segretario.

La Commissione Comunale per la Tutela Ambientale, ai fini dell'attuazione del presente Regolamento, ha i seguenti compiti:

- a) Redigere la "Carta Ambientale Comunale", da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.

Comune di Premia
Regolamento Comunale di Tutela Ambientale
Approvato con delibera Consiliare n. 55 del 18.12.1997

- b) Perseguire il raggiungimento delle finalità di cui al presente regolamento;
- c) Valutare eventuali istanze avanzate da parte dei proprietari terrieri;
- d) Esprimere parere in ordine all'erogazione di eventuali contributi a privati ed Enti per interventi particolarmente significativi;
- e) Proporre eventuali modifiche al presente Regolamento al Consiglio Comunale;
- f) Individuare le zone interessate dalla giornata di tutela ambientale;
- g) Stabilire i luoghi e il relativo ordine di priorità, ove intervenire radicalmente per il recupero delle aree incolte.

ART. 4

Ogni anno, la popolazione di Premia dedica una giornata, a titolo completamente gratuito, per la salvaguardia ambientale, ad interventi di pulizia rurale, dei boschi, prati, sentieri e rii, secondo le indicazioni fornite dall'amministrazione Comunale.

La giornata può essere organizzata in collaborazione con gli Enti di volontariato presenti sul territorio.

I partecipanti sono tenuti a dotarsi di proprie attrezzature idonee e del vitto per la giornata.

Il Comune garantirà la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile; altri oneri sono a carico dei partecipanti;

Il materiale proveniente dagli interventi sarà accatastato secondo indicazioni fornite dall'Amministrazione comunale, la quale procederà alla raccolta anche tramite il personale dipendente.

ART. 5

Qualora i proprietari dei terreni interessati dalle operazioni di cui al precedente art. 2, non adempiano, fatte salve le sanzioni previste dal successivo articolo 8, i dipendenti comunali, altri Enti o i volontari durante la giornata per la salvaguardia ambientale possono intervenire, previa autorizzazione comunale, sentiti i proprietari.

Il materiale proveniente dagli interventi sarà accatastato secondo indicazioni fornite dall'Amministrazione comunale e rimarrà a disposizione dei proprietari dei terreni.

ART. 6

Il Comune di Premia si attiverà costantemente nella ricerca di fondi da reperire presso la Comunità Montana, la Provincia, la Regione, e l'Unione Europea, da destinare ad un costante miglioramento del territorio.

Saranno inoltre stanziati fondi propri e con utilizzo dei proventi delle sanzioni di cui alla L.R. 32/82, e di altri fondi vincolati.

Qualora il Comune disponga di somme da impegnare per la tutela ambientale potranno essere concessi contributi a privati o enti per la realizzazione degli scopi di cui al presente regolamento.

ART. 7

I proprietari soprattutto se anziani o inabili, che si trovino in reali difficoltà materiali ed economiche, nel rispettare il presente regolamento possono chiedere l'intervento del Comune, il quale interpellata la competente Commissione Comunale per la Tutela Ambientale, vaglierà le modalità di intervento sostitutivo.

ART. 8

Per le violazioni previste dall'art. 2, comma 1° lettera a) sarà applicata la sanzione amministrativa da £. 20.000 a £. 200.000;

Per le violazioni previste dall'art. 2, comma 1° lettera b) sarà applicata la sanzione amministrativa da £. 50.000 a £. 500.000;

All'applicazione provvederà il Sindaco con ordinanza - ingiunzione, secondo le procedure di cui alla Legge n. 689/81.

ART. 9

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel Codice civile ed alla normativa vigente in materia.

Per le violazioni previste dall'art. 4, sarà applicata, a carico di ogni nucleo familiare inadempiente, la sanzione amministrativa, da £. 50.000 a £. 500.000.